

**REVISIONE DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTO TERZI  
DELL'ATENEO – Comparazione della versione del 2.12.2013 (sottoposta al parere del CPTA)  
e della versione del 17.12.2013 (sottoposta alla discussione del SA e del CdA)**

<b>PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTO TERZI DELL'ATENEO - VERSIONE 2.12.13</b>	<b>PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTO TERZI DELL'ATENEO - VERSIONE 17.12.13</b>
<p><b>Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento</b> Il presente Regolamento disciplina, in base all'art. 96 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara, le prestazioni oggetto di contratti di ricerca, formazione e consulenza, nonché le prestazioni a tariffario svolte dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo per conto di soggetti terzi pubblici e privati, con la finalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostenere l'imprenditorialità e la capacità di proporre le proprie competenze a soggetti esterni;</li> <li>- sviluppare le capacità di autofinanziamento dell'Università.</li> </ul> <p>Le prestazioni a favore di terzi non sono istituzionalmente obbligatorie e pertanto devono essere svolte in misura e secondo modalità idonee a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca. e non comportare oneri aggiuntivi al bilancio di Ateneo</p>	<p><b>Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento</b> 1. Il presente Regolamento disciplina, in base all'art. 96 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara, le prestazioni oggetto di contratti di ricerca, formazione e consulenza, nonché le prestazioni a tariffario svolte dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo per conto di soggetti terzi pubblici e privati, con la finalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostenere l'imprenditorialità e la capacità di proporre le proprie competenze a soggetti esterni;</li> <li>- sviluppare le capacità di autofinanziamento dell'Università.</li> </ul> <p>2. Le prestazioni a favore di terzi esulano dai compiti istituzionale e pertanto devono essere svolte in misura e secondo modalità idonee a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca e non comportare oneri aggiuntivi al bilancio di Ateneo.</p>
<p><b>Art. 2 – Tipologia di prestazioni</b> Le prestazioni comprendono, in modo non esclusivo, quelle commissionate da soggetti terzi pubblici e privati che riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) attività di ricerca pura e applicata ;</li> <li>b) attività di consulenza e di studio, formulazione di pareri, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, coordinamento o supervisione, nonché attività progettuali;</li> <li>c) attività di formazione riguardante corsi di aggiornamento, seminari, cicli di conferenze, che non prevedono l'erogazione di crediti formativi e di titoli di studio universitari;</li> <li>d) prestazioni di servizi disciplinati da tariffa che prevedono certificazioni o documentazioni tecniche (analisi, controlli, prove, tarature, prestazioni tecniche, prestazioni di carattere sanitario che non rientrano nella disciplina delle</li> </ol>	<p><b>Art. 2 – Tipologia di prestazioni</b> 1. Le prestazioni comprendono, in modo non esclusivo, quelle commissionate da soggetti terzi pubblici e privati che riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) attività di ricerca pura e applicata;</li> <li>b) attività di consulenza e di studio, formulazione di pareri, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, coordinamento o supervisione, nonché attività progettuali;</li> <li>c) attività di formazione riguardante corsi di aggiornamento, seminari, cicli di conferenze, che non prevedono l'erogazione di crediti formativi e di titoli di studio universitari;</li> <li>d) prestazioni di servizi disciplinati da tariffa che prevedono certificazioni o documentazioni tecniche (analisi, controlli, prove, tarature, prestazioni tecniche, prestazioni di carattere sanitario che non rientrano nella disciplina delle</li> </ol>

<p>prestazioni svolte dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara). Non sono altresì assoggettate a tale disciplina tutte le prestazioni svolte per conto del Servizio sanitario nazionale e ricomprese nel protocollo d’intesa Regione-Università;</p> <p>e) ogni altra prestazione che l’Università può effettuare nell’ambito delle finalità istituzionali e comunque resa nel prevalente interesse del terzo committente.</p> <p>Qualora le prestazioni di cui ai punti b), c) ed e) presentino carattere di routinarietà e standardizzazione, il Responsabile della prestazione può chiedere l’inserimento delle stesse nel Tariffario ai sensi e per gli effetti di cui all’art . 10.</p>	<p>prestazioni svolte dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Non sono altresì assoggettate a tale disciplina tutte le prestazioni svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale e ricomprese nel protocollo d’intesa Regione-Università).</p> <p>e) ogni altra prestazione che l’Università può effettuare nell’ambito delle finalità istituzionali e comunque resa nel prevalente interesse del terzo committente.</p> <p>2. Qualora le prestazioni di cui al punto b), c) ed e) presentino carattere di routinarietà e standardizzazione, il Responsabile della prestazione può chiedere l’inserimento delle stesse nel Tariffario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10.</p>
<p><b>Art. 3 - Qualificazione dell'attività</b> La qualificazione di una determinata attività come “prestazione svolta per conto terzi”, è desunta da indicatori quali la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo a fronte di fatturazione in regime IVA, la parziale o totale cessione dei risultati da parte della struttura universitaria.</p>	<p><b>Art. 3 - Qualificazione dell'attività</b> 1. La qualificazione di una determinata attività come “prestazione svolta per conto terzi”, è desunta da indicatori quali la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo a fronte di fatturazione in regime IVA, la parziale o totale cessione dei risultati da parte della struttura universitaria.</p>
<p><b>Art. 4 – Personale coinvolto nell’esecuzione della prestazione</b> Le prestazioni sono effettuate con l’impiego prevalente delle risorse disponibili presso l’Ateneo. Esse devono essere svolte in via primaria dal personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in servizio nelle strutture dell’Ateneo, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari ed adeguati alle esigenze del committente.</p> <p>Possono partecipare alle prestazioni di cui al presente regolamento anche gli assegnisti di ricerca.</p> <p>Nel caso in cui parte dell’attività non possa essere svolta da personale dipendente dell’Ateneo, si può fare ricorso a soggetti terzi provvisti dei necessari requisiti tecnico-professionali, affidando l’incarico in base alla normativa vigente e nei limiti di durata del contratto.</p>	<p><b>Art. 4 – Personale coinvolto nell’esecuzione della prestazione</b> 1. Le prestazioni sono effettuate con l’impiego prevalente delle risorse disponibili presso l’Ateneo. Esse devono essere svolte in via primaria dal personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in servizio nelle strutture dell’Ateneo, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari ed adeguati alle esigenze del committente.</p> <p>2. Possono partecipare alle prestazioni di cui al presente regolamento anche gli assegnisti di ricerca.</p> <p>3. Nel caso in cui parte dell’attività non possa essere svolta da personale dipendente dell’Ateneo, si può fare ricorso a soggetti terzi provvisti dei necessari requisiti tecnico-professionali, affidando l’incarico in base alla normativa vigente e nei limiti di durata del contratto.</p>

<p><b>Art. 5 - Responsabile della prestazione</b>  Il responsabile della prestazione è individuato nell'ambito del personale universitario, tra professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, in possesso delle necessarie competenze e tenuto conto delle prestazioni richieste.  Il responsabile può essere proposto dal committente come necessario referente della prestazione.  Per quanto riguarda le prestazioni a Tariffario, il responsabile è il Direttore della struttura competente allo svolgimento delle prestazioni stesse.</p> <p>Il responsabile ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– definire, di concerto con il committente, l'attività da svolgere;</li> <li>– individuare il personale coinvolto nell'esecuzione della prestazione, applicando criteri di rotazione, ove le professionalità lo consentano;</li> <li>– organizzare la ripartizione dei compiti tra il personale, al fine di determinarne l'effettivo impegno e gli ambiti di responsabilità;</li> <li>– definire il corrispettivo da richiedere per lo svolgimento della prestazione;</li> <li>– definire il piano di ripartizione del corrispettivo, compresi i compensi al personale coinvolto;</li> <li>– coordinare le risorse a disposizione in modo da garantire, di concerto con il responsabile della struttura interessata, il rispetto degli impegni assunti insieme allo svolgimento di tutte le altre attività;</li> <li>– partecipare attivamente all'esecuzione della prestazione;</li> <li>– firmare i risultati della prestazione nel rispetto della normativa vigente.</li> </ul>	<p><b>Art. 5 - Responsabile della prestazione</b>  1. Il responsabile della prestazione è individuato nell'ambito del personale universitario, fra professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, in possesso delle necessarie competenze e tenuto conto delle prestazioni richieste. Il responsabile può essere proposto dal committente come necessario referente della prestazione.</p> <p>2. Per quanto riguarda le prestazioni a Tariffario, il responsabile è il Direttore della struttura competente allo svolgimento delle prestazioni stesse.</p> <p>3. Il responsabile ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definire, di concerto con il committente, l'attività da svolgere;</li> <li>- individuare il personale coinvolto nell'esecuzione della prestazione, applicando criteri di rotazione, ove le professionalità lo consentano;</li> <li>- organizzare la ripartizione dei compiti tra il personale, al fine di determinarne l'effettivo impegno e gli ambiti di responsabilità;</li> <li>- definire il corrispettivo da richiedere per lo svolgimento della prestazione;</li> <li>- definire il piano di ripartizione del corrispettivo, compresi i compensi al personale coinvolto;</li> <li>- coordinare le risorse a disposizione in modo da garantire, di concerto con il responsabile della struttura interessata, il rispetto degli impegni assunti insieme allo svolgimento di tutte le altre attività;</li> <li>- partecipare attivamente all'esecuzione della prestazione;</li> <li>- firmare i risultati della prestazione nel rispetto della normativa vigente.</li> </ul>
<p><b>Art. 6 – Contenuto del contratto</b>  Il Consiglio di Amministrazione approva uno schema tipo di contratto per attività conto terzi che deve contenere almeno i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) oggetto;</li> <li>b) durata;</li> <li>c) responsabile della prestazione;</li> <li>d) entità del corrispettivo, con indicazione dei termini e modalità di pagamento;</li> <li>e) descrizione delle fasi di svolgimento</li> </ol>	<p><b>Art. 6 – Contenuto del contratto</b>  1. Il Consiglio di Amministrazione approva uno schema tipo di contratto per attività conto terzi che deve contenere almeno i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) oggetto;</li> <li>b) durata;</li> <li>c) responsabile della prestazione;</li> <li>d) entità del corrispettivo, con indicazione dei termini e modalità di pagamento;</li> <li>e) descrizione delle fasi di svolgimento dell'</li> </ol>

<p>dell'attività;</p> <p>f) tempi di consegna dell'eventuale documentazione, a stato d'avanzamento o a conclusione dell'attività;</p> <p>g) disciplina della proprietà dei risultati, secondo il relativo Regolamento di Ateneo;</p> <p>h) disciplina degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente;</p> <p>i) competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Ferrara, salva diversa pattuizione in casi particolari.</p> <p>Nel caso in cui il contratto preveda la necessità di inserire clausole relative al pagamento di penali da parte dell'Università, la deliberazione della struttura deve espressamente indicare l'entità della penale e che la stessa se ne farà carico.</p> <p>Le eventuali modifiche del contratto, richieste con proposta motivata dal responsabile dello stesso, devono essere approvate dal Consiglio della struttura interessata e dal Consiglio di Amministrazione nel caso di difformità sostanziale dallo schema tipo.</p> <p>Copia di ogni contratto deve essere trasmesso all'amministrazione centrale tramite protocollo informatico.</p>	<p>attività;</p> <p>f) tempi di consegna dell'eventuale documentazione, a stato d'avanzamento o a conclusione dell'attività;</p> <p>g) disciplina della proprietà dei risultati, secondo il relativo Regolamento d'Ateneo;</p> <p>h) disciplina degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente;</p> <p>i) competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Ferrara, salva diversa pattuizione in casi particolari.</p> <p>2. Nel caso in cui il contratto preveda la necessità di inserire clausole relative al pagamento di penali da parte dell'Università la deliberazione della struttura deve espressamente indicare l'entità della penale e che la stessa se ne farà carico.</p> <p>3. Le eventuali modifiche del contratto, richieste con proposta motivata dal responsabile dello stesso, devono essere approvate dal Consiglio della struttura interessata e dal Consiglio di Amministrazione nel caso di difformità sostanziale dallo schema tipo.</p> <p>4. Copia di ogni contratto deve essere trasmesso all'amministrazione centrale tramite protocollo informatico.</p>
<p><b>Art. 7 – Autorizzazione alla stipula del contratto</b></p> <p>Se l'attività si svolge all'interno di un Centro di gestione autonoma, i contratti sono autorizzati con delibera del Consiglio del Centro e stipulati dal Direttore del Centro medesimo, qualora conformi allo schema tipo; in caso contrario, è necessaria anche la delibera del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Alla delibera di approvazione del contratto deve essere allegato un prospetto riepilogativo dei ricavi che si prevede di realizzare e dei costi che si prevede di sostenere per la realizzazione della prestazione.</p>	<p><b>Art. 7 – Autorizzazione alla stipula del contratto</b></p> <p>1. Se l'attività si svolge all'interno di un Dipartimenti/Centro di gestione autonoma, i contratti sono autorizzati con delibera del Consiglio del Dipartimento/Centro e stipulati dal Direttore del Dipartimento/Centro medesimo, qualora conformi allo schema tipo; in caso contrario, è necessaria anche la delibera del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Alla delibera di approvazione del contratto deve essere allegato un prospetto riepilogativo dei ricavi che si prevede di realizzare e dei costi che si prevede di sostenere per la realizzazione della prestazione.</p>
<p><b>Art. 8– Aggiornamento del tariffario</b></p>	<p><b>Art. 8– Aggiornamento del tariffario</b></p>

<p>L'inserimento, la modifica e l'eliminazione di prestazioni nel tariffario sono approvati dai Consigli di Centro di Gestione autonoma interessati.</p> <p>Entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno i Dipartimenti/Centri di gestione autonoma/Sede Centrale inviano le modifiche intervenute sui propri Tariffari e l'elenco delle convenzioni conto terzi stipulate nei 6 mesi precedenti all'Osservatorio Conto Terzi dell'Ateneo. L'Osservatorio nominato dal Consiglio di Amministrazione, è così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un docente per ciascuna Area: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biologica</li> <li>- Medica</li> <li>- Tecnologica</li> <li>- Umanistica;</li> </ul> </li> <li>• il Responsabile dell'Ufficio Convenzioni e Consorzi o suo delegato,</li> <li>• il Responsabile dell'Ufficio entrate e fiscali o suo delegato,</li> <li>• il Responsabile della Ripartizione Risorse umane o suo delegato,</li> <li>• il Coordinatore dei Segretari Amministrativi di Dipartimento o suo delegato.</li> </ul> <p>L'Osservatorio ha il compito di verificare a campione se le prestazioni conto terzi, sia contrattuali che a Tariffario, siano state proposte seguendo quanto indicato nel presente Regolamento.</p> <p>Gli eventuali rilievi vengono comunicati ai Consigli di Dipartimento/Centro per gli eventuali provvedimenti.</p> <p>L'Osservatorio, nel mese di aprile di ogni anno, riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività conto terzi svolta dalle strutture universitarie nell'anno precedente.</p>	<p>1. L'inserimento, la modifica e l'eliminazione di prestazioni nel tariffario sono approvati dai Consigli di Dipartimento/Centro di gestione autonoma interessati.</p> <p>2. Entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno i Dipartimenti/Centri di gestione autonoma/Sede Centrale inviano le modifiche intervenute sui propri Tariffari e l'elenco delle convenzioni conto terzi stipulate nei 6 mesi precedenti all'Osservatorio Conto Terzi dell'Ateneo.</p> <p>3. L'Osservatorio nominato dal Consiglio di Amministrazione, è così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un docente per ciascuna Area: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biologica</li> <li>- Medica</li> <li>- Tecnologica</li> <li>- Umanistica;</li> <li>- Responsabile Ufficio Convenzioni e Consorzi o suo delegato</li> <li>- Responsabile Ufficio entrate e fiscali o suo delegato</li> <li>- Responsabile della Ripartizione Risorse umane o suo delegato</li> <li>- Segretario Amministrativo Centralizzato o suo delegato.</li> </ul> </li> </ul> <p>4. L'Osservatorio ha il compito di verificare a campione se le prestazioni conto terzi, sia contrattuali che a Tariffario, siano state proposte seguendo quanto indicato nel presente Regolamento.</p> <p>Gli eventuali rilievi vengono comunicati ai Consigli del Dipartimento/Centro di gestione autonoma per gli eventuali provvedimenti.</p> <p>L'Osservatorio, nel mese di aprile di ogni anno riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività conto terzi svolta dalle strutture universitarie nell'anno precedente</p>
<p><b>Art. 9 - Determinazione del corrispettivo</b>  Il corrispettivo per le prestazioni conto terzi deve essere determinato in misura tale da assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'integrale copertura dei costi;</li> <li>- un margine di utile commisurato anche al grado di complessità della prestazione, al livello di specializzazione richiesto, nonché al grado di disponibilità dei risultati dell'attività che viene riconosciuto al committente, tenendo</li> </ul>	<p><b>Art. 9 - Determinazione del corrispettivo</b>  1. Il corrispettivo per le prestazioni conto terzi deve essere determinato in misura tale da assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'integrale copertura dei costi;</li> <li>- un margine di utile commisurato anche al grado di complessità della prestazione, al livello di specializzazione richiesto, nonché al grado di disponibilità dei risultati dell'attività che viene riconosciuto al committente, tenendo</li> </ul>

<p>conto altresì dei prezzi di mercato.</p> <p>In particolare, per la determinazione del corrispettivo dovranno essere valutati i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costi diretti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto di beni e servizi (materiale di consumo, acquisto di nuove attrezzature funzionali alla prestazione o ammortamento di quelle già in uso, noleggio e manutenzione di apparecchiature o altro materiale inventariabile necessario per l'esecuzione dell'attività);</li> <li>b) costi del personale strutturato coinvolto, <b>commisurato al tempo dedicato alla prestazione come specificato nell'art.11</b>;</li> <li>c) costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie all'esecuzione della prestazione;</li> <li>d) spese per viaggi e missioni;</li> </ol> </li> <li>2. Costi indiretti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. spese di carattere generale per il funzionamento della Struttura a carico dell'Ateneo (compresi i consumi per le utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie, vigilanza, spese gestione immobili, ecc.) stabilite forfettariamente nella misura del 2 % del totale del corrispettivo.</li> <li>b. spese di carattere generale per il funzionamento della Struttura a carico della stessa struttura (materiale di consumo e utilizzo attrezzature acquistate nell'ambito dell'attività istituzionale e in parte utilizzate per la realizzazione della prestazione) stabilite forfettariamente nella misura dello 0,5 % del totale del corrispettivo.</li> </ol> </li> </ol>	<p>conto altresì dei prezzi di mercato.</p> <p>In particolare, per la determinazione del corrispettivo dovranno essere valutati i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Costi diretti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto di beni e servizi (materiale di consumo, acquisto di nuove attrezzature funzionali alla prestazione o ammortamento di quelle già in uso, noleggio e manutenzione di apparecchiature o altro materiale inventariabile necessario per l'esecuzione dell'attività);</li> <li>b) costi del personale strutturato coinvolto;</li> <li>c) costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie all'esecuzione della prestazione.</li> <li>d) spese di viaggi e missioni;</li> </ol> </li> <li>4. Costi indiretti: <ol style="list-style-type: none"> <li>c. spese di carattere generale per il funzionamento della Struttura a carico dell'Ateneo (compresi i consumi per le utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie, vigilanza, spese gestione immobili, ecc) stabilite forfettariamente nella misura del 2 % del totale del corrispettivo.</li> <li>d. spese di carattere generale per il funzionamento della Struttura a carico della stessa struttura (materiale di consumo e utilizzo attrezzature acquistate nell'ambito dell'attività istituzionale e in parte utilizzate per la realizzazione della prestazione) stabilite forfettariamente nella misura del lo 0,5 % del totale del corrispettivo.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Art. 10 – Determinazione del tariffario</b> Le tariffe, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinte nelle seguenti categorie:</p>	<p><b>Art. 10 – Determinazione del tariffario</b> 1. Le tariffe, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinte nelle seguenti categorie:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• a vacanza - ossia in ragione del tempo impiegato; sono prestazioni il cui risultato non può esprimersi in voci tabulate o in valore, alle quali il tempo concorre come elemento precipuo;</li> <li>• a tabella - per le normali prestazioni analitiche, per le quali la tariffa è fissata da apposita tabella;</li> <li>• a percentuale - ossia in ragione del valore dell'oggetto trattato; a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare: <ul style="list-style-type: none"> <li>· progettazione di impianti;</li> <li>· collaudo di lavori e avviamento di impianti;</li> <li>· consulenze e pareri o perizie.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni inserite a Tariffario si rimanda all'art. 9 ad eccezione del punto 1d.</p> <p>Le tariffe indicate nelle varie tabelle sono da intendersi come tariffe minime.</p> <p>Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio o in ore notturne o in giorni festivi, detti compensi sono aumentati fino al 50%.</p> <p>Esse potranno essere adeguate automaticamente ogni anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi e relativo al mese di dicembre di ogni anno, con arrotondamenti ai 50 centesimi inferiori o superiori.</p> <p>Tale adeguamento dovrà comunque essere effettuato almeno ogni tre anni.</p> <p>Al committente spetta una copia degli elaborati relativi all'incarico conferito comprensivo di tutti i dati, notizie ed atti implicitamente compresi nelle tariffe esposte in tabella.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a vacanza - ossia in ragione del tempo impiegato; sono prestazioni il cui risultato non può esprimersi in voci tabulate o in valore, alle quali il tempo concorre come elemento precipuo</li> <li>• a tabella - per le normali prestazioni analitiche, per le quali la tariffa è fissata da apposita tabella;</li> <li>• a percentuale - ossia in ragione del valore dell'oggetto trattato; a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare: <ul style="list-style-type: none"> <li>· progettazione di impianti;</li> <li>· collaudo di lavori e avviamento di impianti;</li> <li>· consulenze e pareri o perizie.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni inserite a Tariffario si rimanda all'art. 9 ad eccezione del punto 1d.</p> <p>3. Le tariffe indicate nelle varie tabelle sono da intendersi come tariffe minime.</p> <p>Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio o in ore notturne o in giorni festivi, detti compensi sono aumentati fino al 50%.</p> <p>Esse potranno essere adeguate automaticamente ogni anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi e relativo al mese di dicembre di ogni anno, con arrotondamenti ai 50 centesimi inferiori o superiori.</p> <p>Tale adeguamento dovrà comunque essere effettuato almeno ogni tre anni.</p> <p>4. Al committente spetta una copia degli elaborati relativi all'incarico conferito comprensivo di tutti i dati, notizie ed atti implicitamente compresi nelle tariffe esposte in tabella.</p>
<p><b>Art. 11 – Modalità di svolgimento delle prestazioni e determinazione dei costi e dei compensi del personale</b></p> <p>Il personale docente e ricercatore, sotto la propria responsabilità, dovrà svolgere le attività conto terzi in modo compatibile con l'adempimento dei propri incarichi istituzionali e senza che venga arrecato pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>I costi previsti per i docenti, ricercatori e assegnisti sono determinati in base ad un costo</p>	<p><b>Art. 11 – Modalità di svolgimento delle prestazioni e determinazione dei compensi del personale docente</b></p> <p>1. Il personale docente e ricercatore, sotto la propria responsabilità, dovrà svolgere le attività conto terzi in modo compatibile con l'adempimento dei propri incarichi istituzionali e senza che venga arrecato pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>2. Qualora i compensi complessivamente</p>

<p>medio orario per il numero di ore dedicate alla prestazione. Il costo medio orario si calcola rapportando il costo annuale lordo alle ore annue definite dal sistema di Ateneo per la rendicontazione dei costi di personale nell'ambito dei vigenti programmi quadro comunitari della ricerca.</p> <p>Qualora i compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'intero anno solare dal personale di cui al comma precedente, superino il 70% della retribuzione lorda annua, il 70% della parte eccedente tale quota è destinato al Fondo di cui all'art. 9 della legge 240/2010.</p> <p>Le attività conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 382/1980 svolte dal personale tecnico-amministrativo sono da considerarsi attività di servizio.</p> <p>Qualora siano autorizzate dal responsabile della prestazione potranno essere svolte fuori dall'orario ordinario di lavoro. In tal caso saranno liquidabili solo le ore eccedenti l'orario di servizio.</p> <p>I compensi orari lordi previsti per il personale tecnico-amministrativo sono determinati in base alla tabella allegata al presente regolamento.</p> <p>Il compenso complessivo sarà determinato dal compenso orario previsto nella tabella di cui sopra moltiplicato per le ore dedicate all'attività.</p> <p>Le ore di straordinario liquidabili, comprese quelle svolte nell'ambito della prestazione conto terzi, non potranno comunque superare le 250 ore annuali.</p> <p>Le attività conto terzi di cui dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R.D. 31.08.1933 n. 1592 svolte dal personale tecnico-amministrativo sono da considerarsi attività di servizio anche qualora rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro e pertanto eventuali ore di straordinario risulteranno retribuite secondo quanto previsto dal CCNL.</p>	<p>percepiti nell'arco dell'intero anno solare dal personale di cui al comma precedente, superino il 70% della retribuzione lorda annua, il 70% della parte eccedente tale quota è destinato al Fondo di cui all'art. 9 della legge 240/2010.</p> <p><b>Art. 12 – Modalità di svolgimento delle prestazioni e determinazione dei compensi del personale tecnico amministrativo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le attività conto terzi svolte dal personale tecnico-amministrativo sono da considerarsi attività di servizio.</li> <li>2. Qualora siano autorizzate dal responsabile della prestazione potranno essere svolte fuori dall'orario ordinario di lavoro. In tal caso saranno liquidabili, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, solo le ore eccedenti l'orario di servizio previa verifica da parte del responsabile della prestazione della copertura finanziaria a valere sugli incassi relativi alle prestazioni.</li> <li>3. I compensi orari lordi previsti per il personale tecnico-amministrativo sono determinati in base alla tabella allegata al presente regolamento. Il compenso complessivo sarà determinato dal compenso orario previsto nella tabella di cui sopra moltiplicato per le ore dedicate all'attività al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.</li> <li>4. Le ore di straordinario liquidabili, comprese quelle svolte nell'ambito della prestazione conto terzi, non potranno comunque superare le 250 ore annuali.</li> </ol>
<p><b>Art. 12 – Criteri di ripartizione del corrispettivo</b></p> <p>Il responsabile compila semestralmente un</p>	<p><b>Art. 13 – Criteri di ripartizione del corrispettivo</b></p> <p>1. Il responsabile compila semestralmente un</p>



<p>prospetto riepilogativo dei costi sostenuti. In base al suddetto prospetto i Centri di gestione autonoma dovranno trasmettere al competente ufficio della sede amministrativa un prospetto con l'indicazione dei costi relativi a:</p> <p>a) personale coinvolto nella prestazione, di cui all'art. 9, comma 1 lett. b), con specifica dei compensi da retribuire;</p> <p>b) eventuali collaborazioni esterne, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c).</p> <p>La sede destinerà al bilancio di Ateneo:</p> <p>a) la quota necessaria alla copertura dell'IVA,</p> <p>b) una percentuale pari al <b>12%</b> calcolata sugli incassi derivanti dalle attività a tariffario ex art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592 a favore del Fondo Comune;</p> <p>c) una quota pari al 9,50 % del corrispettivo, da suddividere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,00% per spese di carattere generale per il funzionamento della struttura a carico dell'Ateneo, di cui all'art. 9, comma 2, lett. a);</li> <li>• 0,25% come fondo per contribuire alla registrazione di brevetti;</li> <li>• 0,25 % come fondo rischi a copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento dell'Ateneo;</li> <li>• 6,00%, come fondo comune di Ateneo, per essere corrisposto annualmente al personale tecnico-amministrativo, in base all'effettiva presenza in servizio, senza distinzione di categoria;</li> <li>• 1,00% a disposizione della Direzione Generale, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,80 % per essere corrisposto al personale tecnico amministrativo, in gruppi di dipendenti, a titolo di incentivazione per la partecipazione a progetti di innovazione amministrativa e per attività di coordinamento tra le strutture al fine di individuare miglioramenti nei progetti gestionali secondo regole condivise in sede di contrattazione decentrata;</li> </ul> </li> </ul>	<p>prospetto riepilogativo dei costi sostenuti. In base al suddetto prospetto i Dipartimenti/Centri di gestione autonoma dovranno trasmettere al competente ufficio della sede amministrativa un prospetto con l'indicazione dei costi relativi a:</p> <p>a) personale coinvolto nella prestazione, di cui all'art. 9, comma 1 lett. b), con specifica dei compensi da retribuire <b>al personale docente e le ore da liquidare al personale tecnico-amministrativo;</b></p> <p>b) eventuali collaborazioni esterne, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c).</p> <p>2. La sede destinerà al bilancio di Ateneo:</p> <p>a) la quota necessaria alla copertura dell'IVA,</p> <p>b) una quota pari al <del>12%</del> <b>10%</b> del corrispettivo, da suddividere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,00% per spese di carattere generale per il funzionamento della struttura a carico dell'Ateneo, di cui all'art. 9, comma 2, lett. a)</li> <li>• 0,25% come fondo per contribuire alla registrazione di brevetti;</li> <li>• 0,25 % come fondo rischi a copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento dell'Ateneo;</li> <li>• 6,00%, come Fondo Comune di Ateneo, per essere corrisposto annualmente al personale tecnico-amministrativo, in base all'effettiva presenza in servizio, senza distinzione di categoria;</li> <li>• <b>1,50 %</b> a disposizione della Direzione Generale, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,30 % per essere corrisposto al personale tecnico amministrativo, in gruppi di dipendenti, a titolo di incentivazione per la partecipazione a progetti di innovazione amministrativa e per attività di coordinamento tra le strutture al fine di individuare miglioramenti nei progetti gestionali secondo regole condivise in sede di contrattazione decentrata;</li> <li>• 0,20% per realizzazione di progetti relativi alle pari opportunità</li> </ul> </li> </ul>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,20% per realizzazione di progetti relativi alle pari opportunità.</li> </ul> <p>Il fondo comune di Ateneo non verrà distribuito a coloro che avranno percepito emolumenti per attività conto terzi per un importo superiore a <b>1.000 Euro</b>.</p> <p>Quanto residua rappresenta l'utile, da utilizzare secondo le indicazioni del responsabile della prestazione.</p>	<p>3. A valere sulle sole attività a tariffario ex art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore sarà <u>inoltre</u> destinata a favore del Fondo Comune una quota pari al <del>10%</del> 12% calcolata sugli incassi derivanti dalle attività stesse.</p> <p>4. Quanto residua rappresenta l'utile, da utilizzare secondo le indicazioni del responsabile della prestazione.</p>
<p><b>Art. 13- Entrata in vigore</b>  Il presente Regolamento sostituisce i precedenti ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.  Sono fatti salvi i rapporti, fatta eccezione per eventuali rinnovi, già formalizzati e non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore.</p>	<p><b>Art. 14- Entrata in vigore</b>  1. Il presente Regolamento sostituisce i precedenti ed entra in vigore <u>a decorrere dalla data del decreto di emanazione</u>.</p> <p>2. Sono fatti salvi i rapporti, fatta eccezione per eventuali rinnovi, già formalizzati e non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore.</p>

**Tabella di cui all'art. 11**

Categoria	Tariffa oraria AMM.VI	Tariffa oraria TECNICI
B	€ 22,0	€ 25,0
C	€ 24,0	€ 28,0
D	€ 27,5	€ 31,5
EP	€ 32,0	€ 37,0

**Tabella di cui all'art. 12**

Categoria	Tariffa oraria per attività svolta ai sensi dell'art. 12
<b>B</b>	
<b>C</b>	
<b>D</b>	
<b>EP</b>	